



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Generali

Servizio Segreteria

Tel. 051 6669556-fax 051 817984

commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO

COMUNALE PER IL

SERVIZIO DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE

MEDIANTE AUTOBUS

INDICE GENERALE

- Norme regolamentari relative al servizio di noleggio con conducente mediante autobus.

- Art. 1 - Normativa di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 4 - Cumulo dei titoli
- Art. 5 - Ambiti operativi e territoriali
- Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
- Art. 7 - Impedimenti soggettivi
- Art. 8 - Conducenti
- Art. 9 - Idoneità morale
- Art. 10 - Idoneità finanziaria
- Art. 11 - Idoneità professionale
- Art. 12 - Commissione consultiva comunale
- Art. 13 - Determinazione degli organici
- Art. 14 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 16 - Presentazione delle domande
- Art. 17 - Commissione di concorso
- Art. 18 - Titoli di preferenza
- Art. 19 - Materie d'esame
- Art. 20 - Validità della graduatoria
- Art. 21 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 22 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 23 - Inizio del servizio
- Art. 24 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 25 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 26 - Collaborazione familiare
- Art. 27 - Obblighi dei titolari e/o conducenti
- Art. 28 - Divieti per i conducenti
- Art. 29 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 30 - Controllo dei veicoli
- Art. 31 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus
- Art. 32 - Trasporto soggetti disabili
- Art. 33 - Vigilanza
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 36 - Diffida
- Art. 37 - Sospensione dell' autorizzazione
- Art. 38 - Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 40 - Organico
- Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 42 - Norme di rinvio

*Norme regolamentari relative al servizio di noleggio
con conducente mediante autobus.*

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
- b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- c) legge regionale 19 dicembre 1979 n. 45 (Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative);
- d) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
- e) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
- f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);
- g) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);
- h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
- l) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
- m) decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
- n) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992,n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- o) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
- p) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto "Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea..";
- q) decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422: "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale".

Art. 2

Definizioni

1.-E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal

decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448.

2.-Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

3. - Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti.

4. - Per "impresa" si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla pubblica amministrazione.

5.-Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall' art 54, comma 1, lettera b), dal Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).

6.-Ai fini del presente Regolamento il servizio di N.C.0 è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:

- **MINIBUS** abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente;
- **AUTOBUS** abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

7.-Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.

8.-Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 31 del 14 giugno 1984.

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. - L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile di settore.

2. - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 14, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1.

3. - Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C. . La stessa deve contenere:

- a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
- b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 4

Cumulo dei titoli

1. - Nell'ambito del Comune di S.Pietro in Casale non si prevede un cumulo di titoli in capo ad un medesimo titolare.

Art. 5 Ambiti operativi e territoriali

1. - L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di S.Pietro in Casale.

2. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.

3. - I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1 del Codice della strada.

4. - E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. - Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:

- a) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- c) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) avere la disponibilità della rimessa nel Comune di S.Pietro in Casale;
- e) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;
- f) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- g) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
- i) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 2557 del Codice Civile.

2. - La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al

riguardo.

3. - Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'Ufficio comunale competente, la documentazione prevista dalle normative vigenti.

4.- In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'Ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7.

5.- Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione od certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

6.- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Art. 7 Impedimenti soggettivi

1. - Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Nel caso che il titolare dell'autorizzazione da noleggio con conducente intenda svolgere ulteriori attività marginali rispetto a quella di noleggiatore, tali ulteriori attività dovranno essere dichiarate e documentate all 'Amministrazione comunale.

Art. 8 Conducenti

1.- I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.

2.- La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da apposita documentazione.

Art. 9 Idoneità morale

1. - Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:
 - a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;
 - b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;
 - c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.
2. - Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita.
3. - L'interessato, vincitore della procedura, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di N.C.C., deve dichiarare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
 - a) di non avere in corso procedura fallimentare né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
 - b) di aver/non aver mai riportato condanne penali o di avere o non avere procedimenti penali in corso. In caso affermativo dovranno essere specificate le condanne o procedimenti riportati;
 - c) di essere o non essere stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
4. - I documenti di cui al punto 3 verranno acquisiti d'ufficio.

Art. 10 Idoneità finanziaria

- 1.- L'interessato deve fornire tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa.
2. - L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà allegare una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'art.5, conuna 2, del D.M.44S/91, corredata di documentazione nonché copia dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento.
- 3 - In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.

Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituti di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91. Tale importo dovrà essere aumentato, nella misura prevista dal D.M. 44S/91, per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare. Tale aumento dovrà risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato. Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione N.C.C. nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dovrà dichiarare espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, -comma 3, del D.M. 44S/91.

4 - Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.

Art. 11

Idoneità professionale

1. - Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

Art. 12

Commissione consultiva comunale

1. - Per l'esame di problemi di carattere generale e specificamente per la formazione e variazione degli organici dei servizi e delle norme regolamentari è istituita una Commissione consultiva comunale. Tale Commissione può formulare proposte in ordine alle suddette materie e deve essere sentita ogni qualvolta intervenga una modificazione delle stesse.

2 - La Commissione è costituita e può essere modificata per sostituzione dei membri, con atto di Giunta ed è composta come segue:

- a) dal Comandante corpo P.M , o suo delegato, Presidente;
- b) uno designato di comune accordo tra le Associazioni di categoria degli operatori di noleggio con conducente maggiormente rappresentative a livello comunale;
- c) uno designato di comune accordo tra le associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative in ambito comunale;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.

3. - La Commissione resta in carica per 4 anni a far data dalla sua costituzione.

Art. 13
Determinazione degli organici

1. - L'organico del servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. - Il Consiglio Comunale provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica definita dalla Provincia di Bologna;
 - b) adeguamento all'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate variazioni delle condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;
 - c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di modifica dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).

Art. 14
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.
- 2 - Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- 3 - L'indizione del concorso, di competenza della Giunta comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente.
- 4 - L'approvazione del bando è di competenza del Responsabile del Servizio Comunale competente in materia e il bando stesso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art .15
Contenuti del bando di concorso

1. - Il bando di pubblico concorso deve prevedere
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, e gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 13;
 - e) le materie di esame;
 - f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della

graduatoria;

- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 16

Presentazione delle domande

1. - Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta legale. Nella domanda devono essere dichiarate ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, le generalità del richiedente, il tipo di impresa rappresentata e il possesso dei requisiti di cui all'ad. 6 comma 1, lettera a), b), c) ed e).

Art. 17

Commissione di concorso

1 - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 il Responsabile di settore competente nomina un'apposita Commissione di concorso.

2 - La Commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

3 - L'Ufficio comunale competente valutata la regolarità delle domande, procede all'ammissione dei candidati ammessi

4 - La data dell'esame viene comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare almeno 20 giorni prima della prova.

5 - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) punti.

6 - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7 - La Commissione, una volta effettuata la prova d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Responsabile settore competente per l'approvazione.

Art. 18

Titoli di preferenza

1.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell'ordine da:

- a) impegno in servizio di trasporto a carattere sociale;
- b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- c) l'essere associati (per i servizi di NCC) in forma cooperativa di società o di consorzio di imprese purchè esercenti;

2.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) se ditta individuale: dalla minore età del richiedente;

- b) se società: dalla minore anzianità di iscrizione al registro imprese.

Art.19 Materie d'esame

1.- L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:

- a) D. M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus;
- c) conoscenza geografica e stradale relativamente al territorio nazionale, con approfondimenti sui territori delle Province di Bologna e Ferrara, luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi, commerciali, culturali.

Art. 20 Validità della graduatoria

1 - La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione.

2 - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 21 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio Comunale competente in materia, entro 20 (venti) giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per l'eventuale presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1.

2. - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 60 giorni.

Art. 22 Validità delle autorizzazioni

1.- Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. - Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/68e successive modificazioni e integrazioni, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 6. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3 - L'eventuale ulteriore documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4 - Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 23
Inizio del servizio

1 - Nel caso di assegnazione ex-novo dell'autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2 - Detto termine può essere prorogato di altri 4 (quattro) mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio. Gli impedimenti all'inizio dell'attività devono essere dal nuovo titolare debitamente documentati al competente Ufficio comunale.

Art. 24
Trasferibilità per atto tra vivi

1 - In caso di trasferimento dell'azienda, debitamente documentato, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune al subentrante nel rispetto delle procedure di cui ai commi seguenti.

2 - Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3 - L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c), deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 (cinque) giorni, essere consegnato all'Ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 (dieci) giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1 (uno) anno dalla notifica di apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4 - Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.

5 - Al titolare che abbia trasferito una o più autorizzazioni NCC del Comune di S.Pietro in Casale non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dall'ultimo trasferimento di autorizzazione ceduta ad altri effettuato dal titolare stesso.

Art. 25

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1 - L'autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare.

2 - Gli eredi devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 (sei) mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria una dichiarazione da parte di tutti gli altri eredi aventi diritto, di rinuncia a subentrare nell'attività.

Oppure:

- b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa; in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

3 - Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi in presenza di circostanze particolari.

4 - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5 - Il subentrante deve presentare al competente Ufficio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, l'autocertificazione o la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6 - In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 26

Collaborazione familiare

1 - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera a), b), c) ed e).

Qualora il titolare non sia in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto da personale inserito nell'impresa e da lui designato per la direzione dell'attività di trasporto. Tale personale può essere rappresentato da uno o più collaboratori

familiari.

2 - L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione.

3 - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

4 - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 27

Obblighi dei titolari e/o conducenti

1.- I conducenti degli autobus in servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
- e) depositare presso l'Ufficio comunale competente qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore ;
- f) comunicare all'Ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni;
- g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;
- h) comunicare entro 15 (quindici) giorni, all'Ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all'art. 86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto Ufficio comunale.

Art. 28

Divieti per i conducenti

1. - E' fatto divieto ai conducenti di autobus in servizio di NCC:

- a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;
- d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- e) trasportare passeggeri in piedi.

Art. 29
Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus in servizio di NCC di cui al presente Regolamento devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere muniti di cronotachigrafo;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
 - essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
 - avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 (una) valigia per passeggero;
 - essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
 - i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 30
Controllo dei veicoli

1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 29 del presente Regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2.- Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizione necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 39.

3 - I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.

4 – L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 31

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus

1 - Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 32

Trasporto soggetti disabili

1- I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n° 384.

Art. 33 Vigilanza

1 - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 34

Sanzioni

1 - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli:

2 - Nel caso in cui la violazioni alle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura.

- a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) l'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria è conclusa dal responsabile del procedimento.
- c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
 - l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.
- d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art.35

Sanzioni amministrative pecuniarie

1 - Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;

- b) con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2 - Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 03 marzo 1934 n.383 e dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000 per le violazioni di cui agli articoli 27 e 32;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.500.000 ad un massimo di £.1.000.000 per tutte le altre violazioni;

3 - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

4 - Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile settore competente, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

5 - Il Responsabile settore competente, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 36 Diffida

1. - Il Responsabile settore competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) in servizio non abbia al seguito i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, indicati nell'autorizzazione, senza dare la prescritta comunicazione all'ufficio comunale competente;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

2. - Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 37 Sospensione dell'autorizzazione

1. - L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile di settore competente per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi e/o utenti;
- c) violazioni di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati,
- d) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.35 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative e/o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell'autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. - L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile settore competente per un periodo di mesi uno , quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 36, nell'arco di tre anni.

3. - A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 38 Sospensione cautelare dal servizio

1. - Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla loro sospensione dal servizio.

Art. 39 Decadenza dell'autorizzazione

1. - E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di 3 (tre) provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi 5 (cinque) anni ai sensi dell'art. 37;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 23;
- e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 30, comma 2;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2.- La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40
Organico

1. - L'organico è determinato come segue:

- N. 1 autorizzazione NCC con Minibus abilitato al trasporto fino a 17 persone compreso il conducente;

Art. 41
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento N.C.C., per la parte relativa al servizio con autobus, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.3.1985;
- b) tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art .42
Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS**

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 100 del 12.11.1998, esecutivo.

1^ Pubblicazione

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 16.11.1998 al 01.12.1998 senza opposizioni.

2^ Pubblicazione

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 23.12.1998 al 07.01.1999 senza opposizioni.

ENTRATO IN VIGORE IL 26.04.1999

Inserito nella raccolta dei regolamenti dell'Ente.